



COMUNE DI VICOPISANO
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ED
ESTETISTA**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, negozi di profumeria ed in qualunque altro luogo, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.
3. L'attività di parrucchiere riguarda le seguenti prestazioni esercitate indifferentemente su persone di entrambi i sessi: taglio, acconciatura, colorazione e decolorazione dei capelli, applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico dei capelli, prestazioni semplici di pedicure, manicure e la rasatura della barba su persone di sesso maschile.
4. L'attività di barbiere riguarda le seguenti prestazioni, esercitate su persone di sesso maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba, prestazioni semplici di manicure e pedicure e servizi tradizionalmente complementari quali, ad esempio, lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli.
5. L'attività di estetista può essere esercitata su persone di entrambi i sessi ai sensi dell'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificando attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti. Tali attività, l'uso di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e l'uso degli apparecchi elettromeccanici per l'uso estetico sono regolate dalla legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 e dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Art. 2

Autorizzazione amministrativa.

1. L'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è subordinato a specifica autorizzazione comunale, valida per l'intestatario della stessa e per i locali espressamente indicati.
2. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante o di posteggio.
3. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, previo parere della competente commissione comunale prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 ed integrata in base all'art. 6 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74.

4. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate a operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione o per particolari straordinarie occasioni.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art. 3.

Art. 3

Criteria per il rilascio dell'autorizzazione.

1. Il rilascio di nuove autorizzazioni è subordinato al rispetto della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente in conformità ai seguenti criteri e con riferimento alle zone funzionali sotto indicate:

- ZONA N. 1 - VICOPISANO -
- ZONA N. 2 - GUERRAZZI -
- ZONA N. 3 - SAN GIOVANNI ALLA VENA -
- ZONA N. 4 - CUCIGLIANA -
- ZONA N. 5 - LUGNANO -
- ZONA N. 6 - ULIVETO TERME -
- ZONA N. 7 - CAPRONA -

Ogni nuova autorizzazione verrà rilasciata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre precedente alla data di presentazione della domanda conseguentemente agli aggiornamenti predisposti dagli uffici.

2. L'autorizzazione per l'apertura di nuove attività dovrà essere rilasciata tenendo conto dei seguenti criteri:

- A) Per quanto attiene alla distanza tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti della stessa tipologia, devono intercorrere 100 metri, dai numeri civici dei relativi ingressi degli esercizi, ridotti, data la rilevante concentrazione abitativa, a mt. 50 per gli esercizi ubicati nel centro storico, così come individuato dalla zonizzazione relativa al piano di adeguamento e sviluppo della rete distributiva. Per le attività esistenti, in caso di trasferimento nella stessa zona funzionale le distanze con gli esercizi esistenti della stessa tipologia sono ridotte a 50 metri.
- B) In rapporto alla densità di popolazione per zone funzionali:
- Per le attività di parrucchiere potrà essere rilasciata una autorizzazione ogni 700 abitanti residenti nella zona funzionale interessata, o frazione superiore al suo 50% per le successive autorizzazioni;
 - Per le attività di barbiere potrà essere rilasciata una autorizzazione ogni 1.500 abitanti residenti nella zona funzionale interessata, o frazione superiore al suo 50% per le successive autorizzazioni;
 - Per le attività di estetista potrà essere rilasciata una autorizzazione ogni 1.400 abitanti o frazione superiore al suo 50% per le successive autorizzazioni nella zona funzionale interessata.

3) Il criterio di computo della distanza è quello della effettiva percorrenza stradale seguendo il percorso più breve.

Art. 4

Commissione consultiva

1. La commissione consultiva comunale prevista dalle leggi 14 febbraio 1963, n. 161 e 23 dicembre 1970, n. 1142, integrata ai sensi della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 attuativa della legge 4 gennaio 1990, n. 1 è così composta:

- Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente
- n. 5 rappresentanti della categorie artigianali designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale, di cui n. 3 per l'attività di barbiere, parrucchiere e n. 2 per l'attività di estetista;
- n. 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
- Rappresentante dell'Autorità Sanitaria competente per territorio;
- Comandante la Polizia Municipale o suo delegato;
- n. 1 rappresentante della Commissione Provinciale dell'Artigianato o suo delegato della categoria residente nel comune;

2. Funge da Segretario della commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.

3. La commissione comunale è nominata dalla Giunta Comunale e resta in carica per la durata di anni 5 ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

4. I suoi componenti possono essere sostituiti nel periodo di validità della commissione a seguito di dimissioni, decesso o in caso decadenza per mancata partecipazione alle riunioni senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

5. La commissione consultiva comunale ha compiti di indirizzo generale e di valutazione complessiva del settore, e si esprime su ogni argomento riguardante la specifica disciplina.

6. Il rilascio delle autorizzazioni non è soggetto a valutazione della Commissione Comunale, alla quale saranno inviati annualmente i prospetti relativi alla situazione generale compresa la tabella dei parametri.

7. Il Sindaco ha facoltà di richiedere alla commissione la formulazione di pareri sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e su ogni altro problema di rilievo riguardante la disciplina del comparto.

8. Le variazioni di titolarità di esercizi già esistenti, nonché le trasformazioni di cui agli artt. 13-14-15, vengono espletate dall'Ufficio Comunale competente che ne darà notizia alla Commissione Provinciale dell'Artigianato.

9. La commissione è convocata a mezzo lettera raccomanda dal Presidente con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della riunione. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

CAPO II

Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione

Art. 5

Domanda di autorizzazione

1. La domanda presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione deve essere indirizzata al Sindaco in carta legale e deve contenere:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza del richiedente;
- b) nel caso di impresa gestita in forma societaria la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane;
- c) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività;
- d) tipologia dell'attività.

Art. 6

Allegati alla domanda di autorizzazione

1. Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) requisiti professionali di cui alla legge 161/1963 e successive modificazioni e integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna;
- b) requisiti professionali di cui alla legge 1/1990, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista.

Tali requisiti sono riferiti al titolare d'impresa individuale o al direttore di azienda o quando si tratti di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 della qualificazione dei soci come previsto dalle leggi 161/1963, 1142/1970 e 1/1990.

- c) planimetria dei locali in scala 1: 100 (pianta e sezioni quotate) con indicazione della superficie, dell'altezza, della superficie finestrata totale ed apribile, della destinazione d'uso di ogni singolo locale e comprensiva di lay out;
- d) planimetria degli scarichi e delle acque reflue con indicato il sistema di raccolta e trattamento e il recapito finale;
- e) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico (legge 46/90);
- f) realzione attestante il rispetto delle norme UNI 10339/95 (se presenti impianti di areazione forzata);
- g) schede di conformità alla vigente normativa di sicurezza per le apparecchiature elettromeccaniche utilizzate;
- h) autorizzazione impianto di autoclave (se presente);
- i) attestazione del pagamento dei diritti sanitari(da effettuare successivamente al sopralluogo della USL);
- l) dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere in affitto i locali stessi al richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole (nel caso che il richiedente sia il proprietario dell'immobile deve dichiararlo nella domanda di cui al primo comma al presente articolo);
- m) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società aggiornati, o dell'atto costitutivo della società registrato all'Ufficio del Registro.

Art. 7

Istruttoria del procedimento

1. Il Servizio comunale competente svolge l'istruttoria dei procedimenti di rilascio o di diniego delle autorizzazioni amministrative, nel rispetto delle norme legislative regolamentari ed amministrative che disciplinano la materia.
2. Nell'ambito dell'istruttoria amministrativa dei procedimenti autorizzatori il Sindaco dispone d'ufficio l'accertamento dei requisiti igienici richiedendo alla Autorità Sanitaria competente per territorio il parere sanitario ed alla Polizia Municipale gli accertamenti ed i controlli di natura amministrativa, fornendo la documentazione presentata a tale scopo dall'interessato.
3. L'istruttoria del procedimento e l'adozione dell'atto finale di rilascio o di diniego motivato dell'autorizzazione, devono essere completate e notificate dall'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, sentito il parere della Commissione comunale di cui all'art. 3, qualora in fase istruttoria del procedimento si accerti la sussistenza di tutte le condizioni previste.
4. A decorrere dalla notifica del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione l'interessato ha 60 giorni di tempo per completare la documentazione richiesta dall'amministrazione comunale, ai sensi del vigente regolamento, pena la decadenza della stessa autorizzazione.
5. Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:
 - a) Commissione provinciale per l'Artigianato
 - b) Camera di Commercio
 - c) Ufficio Tributi del Comune
 - d) Autorità Sanitaria competente per territorio.

Art. 8

Tipologia delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui al precedente art. 2 possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:
 - a) Barbiere;
 - b) Parrucchiere per uomo e donna (unisex);
 - c) Estetista.

Art. 9

Attività integrate

1. E' possibile l'esercizio congiunto di più attività nella stessa sede, sia in forma individuale che di impresa societaria.
2. Il titolare dell'esercizio deve ottenere le relative autorizzazioni e la disponibilità dei locali che devono essere distinti per ogni tipo di attività anche per i servizi igienici, adiacenti, all'interno dei quali svolgere separatamente le diverse attività nonché rispettare gli altri requisiti richiesti dal

presente regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Condizione preliminare per poter chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'apertura d'esercizio misto è il possesso delle qualifiche professionali relative alle attività che si intendono esercitare nel locale come previsto dalla legge 161/1963, 1142/1970 e 1/1990 con particolare riferimento all'art. 9 L.R. n. 74/94.

Art. 10

Vendita prodotti

1. In riferimento alla legge 1/1990 ed al parere del Consiglio Nazionale dell'Artigianato presso il Ministero dell'Industria, alle imprese artigiane esercenti le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento, che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 11

Attivazione e chiusura dell'esercizio

1. Il titolare dell'autorizzazione deve iniziare l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione comunale.
2. La sospensione dell'attività di un esercizio avviato qualora superi i 30 giorni deve essere motivata e notificata all'Amministrazione Comunale per la presa d'atto e non può comunque superare il termine di un anno complessivo, prorogabile per gravi motivi.
3. Nei casi sopra detti di mancata attivazione dell'esercizio, ovvero di chiusura temporanea dell'esercizio già avviato oltre i termini previsti, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.
4. Qualora il titolare dimostri di non aver potuto aprire o mantenere aperto l'esercizio per cause indipendenti dalla sua volontà e comunque per casi gravi di forza maggiore, il Sindaco può concedere, previo accertamento, un ulteriore congruo periodo di proroga del termine stabilito, la cui durata, in ogni caso, sentita la Commissione, non può essere superiore ad un anno.

Art. 12

Decadenza per mancanza dei requisiti igienico-sanitari

1. Qualora il richiedente non abbia provveduto, entro 120 giorni dalla data della notifica di accoglimento della domanda a rendere i locali rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 18, la domanda stessa si intende decaduta.

CAPO III

GESTIONE D'ESERCIZIO.

Art. 13

Trasferimento della sede

1. In caso di trasferimento della sede dell'esercizio, gli interessati dovranno presentare apposita domanda in carta legale, indirizzata al Sindaco contenente, oltre agli estremi dell'autorizzazione in essere, i dati del precedente art. 5, nonché la stessa documentazione di cui all'art. 6 lett. c) - d) - e) - f) - g) - h) - i) - l).
2. Il rilascio dell'autorizzazione per i nuovo locali è subordinato all'accertamento dei requisiti dell'art.18 del presente regolamento.
3. Il trasferimento della sede dell'esercizio, nella stessa zona, è sempre consentito salvo il rispetto delle distanze di cui all'art. 3
4. Il trasferimento in altra zona, è consentito nel rispetto delle distanze di cui all'art. 3, e comunque fino ad esaurimento nel numero complessivo degli esercizi assegnati in ragione del rapporto con la popolazione residente.
5. Per i trasferimenti richiesti per causa di forza maggiore (es. incendio, sfratto non dovuto a morosità ecc.) si procederà in deroga ai criteri stabiliti per le distanze di cui all'art. 3, previo consenso dell'apposita Commissione Comunale.

Art. 14

Ampliamento

1. In caso di ampliamento dei locali, gli interessati dovranno presentare domanda al Sindaco in carta legale, contenente, oltre agli estremi dell'autorizzazione in essere, i dati del precedente art. 5 e corredata unicamente della pianta planimetrica in scala 1:100 del nuovo assetto dell'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Art. 15

Cessazione della titolarità o modificazione della titolarità dell'impresa

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio per atto fra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempreché sia approvato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e nell'azienda sia inserito un operatore in possesso della qualifica professionale.

3. Il subentrante già in possesso della qualifica professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver richiesto l'autorizzazione dal Comune.

4. Nel caso in cui l'esercizio delle attività venga assunto, ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minorenni emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualifica professionale.

5. Qualora non inizi l'attività entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di acquisizione del titolo, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
6. Il subentrante per atto tra vivi, privo dei requisiti alla data del trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti predetti e chiesto l'autorizzazione al Comune.
7. Qualora non risulti in possesso dei requisiti suddetti entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Tale termine è prorogato dal Sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato fino ad un massimo di un anno.

Art. 16 Ricorsi

1. Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione delle decisioni o da quella di piena conoscenza della stessa.

CAPO IV MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Art. 17 Norme igienico-sanitarie

1. L'accertamento dell'idoneità igienico sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, compete all'Autorità Sanitaria competente per territorio.

Art. 18. Requisiti dei locali

1. Le attività in oggetto devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, non comunicanti con questi ultimi e dotati di accesso indipendente dall'esterno.
2. I locali destinati a tale attività dovranno avere superficie minima (esclusi magazzini, uffici e servizi) come di seguito:

Parrucchiere o estetista per donna	Mq. 20 per due posti di lavoro
Parrucchiere o estetista per uomo	Mq. 20 per due posti di lavoro
Parrucchiere o estetista unisex	Mq. 40 per quattro posti di lavoro

Per posto di lavoro si intende la poltrona attrezzata davanti allo specchio o, in caso di estetista, la poltrona o il lettino del box; per ogni posto di lavoro in più sono da aggiungere mq. 6 al minimo sopra specificato. Qualora in un'unica sede si svolgano più attività la superficie complessiva non può essere inferiore alla somma delle superfici prescritte per le singole attività (per es. parrucchiere per donna unitamente ad estetista per donna: superficie minima di 40 mq.)

3. Fatto salvo quanto previsto dai vigenti regolamenti edilizi comunali, i locali adibiti all'esercizio di tali attività devono avere altezza di m. 2,7 aumentata a m.3 qualora gli addetti alle lavorazioni siano più di cinque (quest'ultima altezza derogabile qualora ricorrano necessità tecniche). La superficie finestrata apribile, comprensiva delle porte di ingresso, non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. In mancanza di finestre, sulle porte di entrata e/o sulle vetrine deve essere assicurata una superficie di areazione naturale mediante vasistas o altri sistemi atti a garantire il ricambio di aria naturale. Eventuali impianti di condizionamento o di areazione forzata, con immissione di aria esterna ed estrazione (normativa di riferimento norme Uni 10339) sono da intendersi solo integrativi e non sostitutivi del ricambio naturale.

4. I pavimenti devono avere superficie unita e lavabile; le pareti fino ad una altezza di m. 2 dal pavimento devono essere rivestite in materiale lavabile e disinfettabile.

5. La zona lavaggio e tintura deve essere separata anche con arredi dalla zona acconciature ed anch'essa adeguatamente areata. Dovrà essere inoltre provvista, in aggiunta ai lavatesta, di almeno un lavandino con erogazione di acqua corrente a comando a pedale, a cellula fotoelettrica, a leva, o manuale.

6. Ogni esercizio deve essere dotato di almeno un servizio igienico ad uso esclusivo degli utenti e degli addetti ai lavori, accessibile dall'interno e dotato di antibagno nel quale sia installato un lavabo con acqua corrente fornito di erogatore a comando non manuale (pedale o a cellula fotoelettrica). Devono essere altresì presenti un distributore di sapone liquido o in polvere ed asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso. Le pareti ed il pavimento devono essere rivestiti con materiale lavabile e disinfettabile fino ad altezza di m. 2. Negli esercizi unisex devono essere previsti servizi igienici separati per sesso.

7. Nel caso di attività di estetista, in aggiunta al lavandino presente nell'antibagno, i box ove sono previste attività manuali – uso di apparecchiature – applicazione di prodotti cosmetici da parte dell'operatore devono essere dotati di lavandino con erogazione di acqua a comando non manuale (pedale o a cellula fotoelettrica).

8. Tutti gli impianti tecnici e tecnologici (elettricità - gas - acqua - etc.) devono essere installati nel rispetto delle norme vigenti. Le apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico devono essere conformi alla vigente normativa di sicurezza.

9. Gli scarichi provenienti da tutti i servizi e lavabi dovranno essere collegati alla rete fognaria ove esistente, altrimenti dovrà essere previsto un sistema idoneo di smaltimento nel rispetto della normativa vigente (D.lgs 152/99 e successive); prima dell'immissione dovrà essere installato un pozzetto di ispezione per effettuare i controlli previsti dalla legge.

10. Nel caso vengano utilizzati sostanze volatili o infiammabili queste dovranno essere conservate

in un locale o armadio separato.

11. Il vestiario del personale dovrà essere conservato in appositi armadietti

12. Deve essere presente almeno un armadio con sportelli per la conservazione della biancheria pulita. Devono essere presenti recipienti, in materiale lavabile e disinfettabile, chiusi e distinti per la biancheria usata ed i rifiuti. I rifiuti taglienti devono essere depositati in una scatola rigida non perforabile e a perdere, contenente ipoclorito di sodio (Varichina).

13. Tutti gli arredi e mobili dei locali devono essere tali da garantire una facile pulizia ed essere costruiti in materiali disinfettabili.

Art. 19

Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

1. Le attrezzature e la strumentazione dell'esercizio devono essere mantenuti con la maggior pulizia ed essere conservati ed utilizzati in perfette condizioni igieniche.

2. Gli oggetti utilizzati per la cura dei capelli (spazzole, pettini, etc.) devono essere lavati e disinfettati dopo ogni prestazione.

3. Gli strumenti di lavoro taglienti devono essere preferibilmente monouso e laddove tale strumentario non sia monouso si dovrà procedere a sterilizzazione fisica mediante impiego di calore utilizzando allo scopo una delle seguenti apparecchiature: auto clave, stufa a secco, sfere di quarzo assicurando per tutte i valori di temperatura ed i tempi di applicazione idonei allo scopo. Non sono idonei gli apparecchi a raggi ultravioletti. Prima della sterilizzazione lo strumento deve comunque essere pulito immergendolo in una soluzione detergente per almeno 30' dopodichè spazzolato e risciacquato sotto acqua corrente, quindi asciugato. La soluzione detergente deve essere sostituita ogni 3 - 4 giorni. Una volta sterilizzati gli strumenti devono essere conservati in appositi contenitori chiusi fino al successivo utilizzo.

4. Ogni cliente deve essere dotato di biancheria pulita o monouso. I sedili con poggiatesta devono essere disinfettabili o muniti di salviette da cambiarsi ad ogni cliente; in tutti i tipi di esercizio devono essere cambiate di volta in volta le copertine dei lettini da lavoro.

5. L'esercizio deve essere provvisto di cassetta di pronto soccorso contenente disinfettanti di uso comune, garze e cerotti in quantità congrua.

6. Il locale solarium, eventualmente presente, deve essere adeguatamente schermato per evitare la diffusione dei raggi ultravioletti.

Art. 20
Norme igieniche per l'esercizio dell'attività

1. Il personale addetto all'esercizio di una delle attività disciplinate dal presente regolamento deve osservare una corretta igiene della persona nonché indossare sopravvesti pulite durante il lavoro.
2. Coloro che applicano tinture, polveri decoloranti, prodotti per la permanente, preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati devono utilizzare idonei guanti; i prodotti utilizzati devono essere conformi alla vigente normativa sull'uso dei cosmetici.
3. L'esercizio ed i locali annessi devono essere perfettamente puliti una o più volte al giorno secondo le necessità e periodicamente disinfettati.
4. Per spargere il talco si deve fare uso esclusivamente di un nebulizzatore, è vietato l'uso di piumini.
5. E' vietato l'uso di preparati essiccatori; sono ammessi emostatici monouso.

Art. 21
Controlli sanitari del personale

1. Il personale addetto all'esercizio della attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non in possesso di un documento di idoneità sanitaria rilasciato dall'Autorità Sanitaria competente per territorio.

Art. 22
Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti d'orario.

Art. 23
Pubblicità

1. Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di esporre al pubblico in modo visibile:

- a) l'autorizzazione amministrativa all'esercizio;
- b) il tariffario delle prestazioni;
- c) l'avviso dell'orario giornaliero visibile dall'esterno;
- d) l'avviso del periodo di chiusura per ferie visibile dall'esterno.

CAPO V CONTROLLI E SANZIONI

Art. 24 Controlli

1. La vigilanza è esercitata dal servizio di Polizia Municipale e dal Servizio Igiene Pubblica del territorio dell'Azienda U.S.L di competenza, i quali possono, a tale scopo accedere in ogni momento in tutti i locali dell'esercizio.
2. Il titolare consente tale accesso sin dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione.

Art. 25 Sanzioni

1. Nel caso in cui le attività previste dal presente regolamento siano esercitate senza la prescritta autorizzazione, il Sindaco ordina la cessazione immediata delle attività abusive.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito, decorsi 10 giorni dalla data di notifica dell'intimazione, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato disponendo altresì la chiusura di eventuali locali, anche per attività che siano ivi autorizzate. In caso di violazione alle norme del presente regolamento, nonché alle disposizioni stabilite nell'Ordinanza Sindacale di cui all'art.22 per gli orari di apertura degli esercizi del settore è previsto il pagamento di una contravvenzione da un minimo di £. 200.000 ad un massimo di £. 1.000.000 con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. In caso di recidiva è applicabile il raddoppio della sanzione fino ai limiti massimi.

CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 Norme transitorie

1. I limiti di superficie non sono applicabili agli esercizi esistenti alla data di adozione del presente regolamento e non sono vincolanti per i locali situati nel centro storico e nei casi di voltura dell'autorizzazione per l'esercizio di attività negli stessi locali.
2. I titolari di esercizi già esistenti alla data di adozione del presente regolamento, possono svolgere l'attività di parrucchiere per uomo e donna (unisex), previo rilascio di autorizzazione a seguito di istanza indirizzata al Sindaco entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e a condizione che i locali siano idonei a quanto previsto dalla normativa del presente regolamento.
3. Eventuali deroghe alle norme igienico-sanitarie sopra descritte possono essere adottate su parere motivato del responsabile del Servizio Igiene e prevenzione della U.S.L. competente.
4. per le attività di estetista le apparecchiature elettromeccaniche impiegabili sono quelle previste nell'allegato della legge n.1 del 4 gennaio 1990.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla legge n. 1142 del 23 dicembre 1970, alla legge n. 1 del 4 gennaio 1990 e di quant'altro previsto dalle norme igienico-sanitarie della vigente legislazione.
6. Per il calcolo dei posti disponibili ex art. 3 del presente Regolamento, gli esercizi esistenti per l'attività di parrucchiere per uomo, sono equiparati alla categoria dei barbieri mentre quelli per l'attività di parrucchiere per donna sono equiparati alla categoria dei parrucchieri uomo - donna (unisex).

Art. 27

Abrogazione norme precedenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna, estetista e in modo particolare quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 11 Marzo 1991.